

Ufficio provinciale di Reggio Calabria II Direttore

Reggio Calabria, 25 settembre 2012

Prot. n° 6044

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

All'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria

All'Ordine degli Architetti della provincia di Reggio Calabria

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Reggio Calabria

Al Collegio dei Geometri della provincia di Reggio Calabria

Al Collegio dei Periti Industriali della provincia di Reggio Calabria

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati della provincia di Reggio Calabria

Oggetto: Attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta – Sanzioni amministrative di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Com'è noto in data 31.08.2012 sono scaduti i termini per la presentazione in catasto degli atti di aggiornamento afferenti i fabbricati oggetto di rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10 del D.L. 31.05.2010, n. 78.

Per gli atti di aggiornamento prodotti successivamente a tale data, a decorrere, cioè, dal 1 settembre 2012, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 2, comma 12, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

Via Nazionale Pentimele n. 87 89121 Reggio Calabria Tel. 09654141 fax 096544869 P.I. 06455481009 C.F. 80416110585 www.agenziaterritorio.it e-mail: up_reggiocalabria@agenziaterritorio.it - pec: up_reggiocalabria@pce.agenziaterritorio.it

Nel contesto sanzionatorio, qualora ne ricorrano i presupposti, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso si cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Qualora, infatti, il soggetto, che sia incorso in una violazione della norma catastale, provvede spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dall'articolo in esame, beneficia della riduzione dell'importo della sanzione come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 220 del 13.12.2010:

- riduzione della sanzione ad **un decimo del minimo edittale**, se la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla scadenza fissata dalla norma per i singoli adempimenti;
- riduzione della sanzione ad **un ottavo del minimo edittale**, se la su indicata regolarizzazione avviene oltre i novanta giorni, ma entro un anno dalla richiamata data di scadenza.

Al riguardo, giova ribadire che l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, rende applicabile l'istituto del ravvedimento solo se:-

- il pagamento della sanzione ridotta viene eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quanto dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza" (quindi si potrà usufruire del ravvedimento operoso, a patto che, dopo i 120 giorni previsti, non sia stata accertata o contestata formalmente la violazione derivante dal mancato accatastamento nei 120 giorni dal comunicato in Gazzetta Ufficiale).

In considerazione di quanto sopra e per quanto concerne gli aspetti operativi connessi alla riscossione delle sanzioni amministrative in oggetto, nelle more dell'implementazione delle procedure informatiche, per l'invio del DOCFA telematico, i professionisti interessati possono indicare nel campo "data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso (ultimazione dei lavori" del quadro B del Modello D1 una data fittizia che, per il caso in esame è il 1º agosto 2012, specificando nel successivo quadro D "Note relative al documento e relazione tecnica" la circostanza e la data di ultimazione lavori [si suggerisce la seguente dicitura : «La data riportata nel quadro "B" trova rilevanza ai soli fini informatici per la decorrenze dei termini sanzionatori di cui all'art. 11 del D.L. 16/2012. Data effettiva della variazione qg/mm/aaaa»]

Con l'occasione, si fornisce, uno schema per il calcolo, in relazione alla tipologia della sanzione in esame.

Ravvedimento operoso:

- atti di aggiornamento prodotti entro il 29 novembre 2012

Importo sanzione
$$\in$$
 1.032,00 x 1/10 = \in 103,20 Interessi = \in (1) Sommano

- atti di aggiornamento prodotti a decorrere dal 30 novembre 2012 ed entro il 31 agosto 2013

Importo sanzione
$$\in$$
 1.032,00 x 1/8 = \in 129,00 Interessi = \notin (2)

A decorrere dalla data del 1º settembre 2013 l'Ufficio procederà alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97

Si ribadisce, infine, che il mancato pagamento della sanzione contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo comporta la contestazione e l'irrogazione della sanzione secondo il procedimento ordinario previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

Nella certezza di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.



(Importo diritti catastali) x (tasso interesse legale [2,5% annuo])x (numero giorni)/365

¹ Calcolo interessi: